



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

Salvatore CHIAZZESE

Presidente

Adriana PARLATO

Giudice

Gaspore RAPPA

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 194/2026

nel giudizio per azione revocatoria *ex art.* 2901 del c.c. iscritto al n. **70197** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di **CONTINO Riccardo** (C.F.: CNTRCR68L16C351Y) nato a Catania il 16/07/1968 ed ivi residente in Via Giuseppe Pitre n. 12.

Uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2026, il giudice relatore Gaspore Rappa e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Ganci.

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione, depositato in data 3 febbraio 2026, agiva in giudizio al fine di fare dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'Erario e, in particolare, di ANAS Spa dell'atto di compravendita stipulato in data 1° marzo 2021 a rogito del notaio Mazzullo Francesco, Repertorio 49552/31265, trascritto al Registro particolare 6439, Registro Generale 8762 limitatamente alla quota di titolarità del sig.

Contino Riccardo in relazione al seguente immobile: Foglio 20, particella 400, sub 37 A/3 consistenza vani 6,5 ubicato a Catania in via Giacomo Pagliari n. 2.

II. Il Procuratore regionale rappresentava quanto segue.

Con atto di citazione depositato il 27 gennaio 2021 la Procura regionale aveva convenuto in giudizio, fra gli altri, il sig. Contino Riccardo, nella qualità di dipendente dell'ANAS-Compartimento di Catania e direttore dei lavori di manutenzione e/o coordinatore della sicurezza, contestandogli un danno all'immagine della P.A. di euro 380.000,00 derivanti dai fatti-reato di corruzione oggetto della sentenza penale irrevocabile *ex art. 444 c.p.p.*, con cui è stato condannato alla pena di reclusione di anni 4. Questa Sezione giurisdizionale in diversa composizione con sentenza n. 65/2024 depositata in data 06/02/2024, non appellata dal sig. Contino e, quindi, passata in giudicato nei suoi confronti, lo condannava al risarcimento per il danno all'immagine determinato nell'importo di euro 97.502,00.

Il P.M. riferiva che, a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza risultava che il sig. Contino Riccardo non era intestatario di beni immobili. Infatti, un immobile era stato venduto al coniuge Russo Angela Maria con atto notarile del 7 febbraio 2024 mentre con atto notarile pubblico del 01/03/2021 a rogito del notaio Mazzullo Francesco, Repertorio 49552/31265, trascritto al Registro particolare 6439, Registro Generale 8762 il sig. Contino, unitamente al coniuge (titolare dell'usufrutto per 9/10), aveva venduto al sig. Samperi Salvatore Emanuele una quota pari a 1/10 indiviso del diritto di piena

proprietà e una quota pari al 9/10 indivisi del diritto di nuda proprietà dell'immobile (foglio 20 – part. 400, sub 37, A/3 consistenza vani 6,5 ubicato a Catania in Via Giacomo Pagliari n. 2), il cui valore commerciale era stato determinato in euro 137.908,08.

III. Il P.M. esercitava l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 73 c.g.c. e dell'art. 2901 c.c. per dichiarare, a tutela dell'Erario ed in particolare dell'ANAS S.p.a., l'inefficacia del suddetto atto di vendita che aveva sottratto il bene ceduto alla garanzia patrimoniale, ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge.

Secondo la Procura regionale delle diverse quattro fattispecie previste dall'art. 2901 c.c. quella di cui è giudizio ricadeva nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione è posteriore al sorgere del credito ed è a titolo oneroso: per tale atto occorre l'elemento psicologico della conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore congiunto alla circostanza che anche il terzo sia consapevole di tale pregiudizio.

Riguardo al credito era evidenziato che bisognava fare riferimento al momento della sua insorgenza e non a quello dell'accertamento giudiziale rilevando la seguente sequenza temporale. L'operazione immobiliare (relativa ad un immobile già confluito in un fondo patrimoniale) era stata effettuata in data 1 marzo 2021 quando la ragione del credito vantato dall'Amministrazione asseritamente danneggiata era già esistente: l'atto di compravendita era stato stipulato in data 01.03.2021 mentre il giudizio penale nei confronti del sig. Contino era stato definito con sentenza passata in giudicato in data

17 giugno 2020 e la Procura regionale, a seguito di invito a dedurre notificato in data 08/05/2016 (*recte*, 05/10/2020), aveva depositato in data 27 gennaio 2021 e notificato in data 2 febbraio 2021 l'atto di citazione nei confronti del Sig. Contino il cui giudizio di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine era stato definito con sentenza irrevocabile di primo grado n. 65/2024.

Riguardo all'*eventus damni*, inteso come riduzione delle garanzie offerte dal patrimonio del debitore, era evidenziato che il sig. Contino non risultava titolare di altri immobili e, pertanto, era indubbia l'effettiva diminuzione della sua consistenza patrimoniale per effetto dell'atto di disposizione contestato con relativo potenziale pregiudizio di ANAS quale ente creditore. Secondo il P.M. ne conseguiva che, al momento della dismissione dell'immobile a favore di terzi, il debitore era consapevole che l'atto dispositivo pregiudicasse la sua garanzia patrimoniale (*scientia damni*).

Riguardo alla consapevolezza del pregiudizio (*consilium fraudis*) da parte del terzo acquirente, Il P.M. argumentava che la relativa prova potesse essere fornita anche mediante presunzioni *ex art. 2729 c.c.* rilevandosi, comunque, sufficiente la conoscenza o, perlomeno, l'agevole conoscibilità del pregiudizio che, in concreto, viene arrecato alle ragioni del creditore. A tal proposito erano richiamati i seguenti due elementi ritenuti sufficienti per affermare la conoscenza o quanto meno l'agevole conoscibilità anche in capo al terzo acquirente.

Il primo elemento prospettato valorizzava la diffusione mediatica del giudizio penale, per la quale erano allegati numerosi articoli di stampa.

Secondo la Procura regionale si trattava di un fattore fondamentale nell'ambito dell'accertamento dell'elemento soggettivo del terzo, il quale non poteva non sapere che il dante causa fosse coinvolto nel giudizio penale, che si era concluso con sentenza di condanna irrevocabile in data 17 giugno 2020, e per il quale il sig. Contino era stato convenuto in giudizio dalla Procura Regionale per il danno all'immagine ed in seguito condannato con pronuncia irrevocabile.

Il secondo elemento prospettato valorizzava l'esistenza sul bene immobile oggetto del contratto di una ipoteca per precedente mutuo di rilevante importo rispetto al prezzo di vendita per la quale era stato pattuito che essa *"verrà estinta e cancellata a cura e spese della parte venditrice nel più breve tempo possibile"*.

Secondo il P.M. la conoscenza o l'agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e la circostanza che il terzo acquirente si era accontentato della semplice promessa di cancellazione dell'ipoteca nel più breve tempo possibile erano elementi che, in una valutazione logica e sistematica, integravano elementi gravi, precisi e concordanti per affermare che nella fattispecie sussistevano tutti gli elementi previsti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria.

IV. La Presidente della Sezione con decreto del 4 febbraio 2026 fissava l'udienza di discussione per il 1° luglio 2026 assegnando termine fino all'11 giugno 2026 per la costituzione tempestiva e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

V. All'udienza pubblica del 1° luglio 2026 il Pubblico Ministero

dichiarava che l'atto di citazione non era stato notificato e rinunciava agli atti del processo.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. All'udienza pubblica del 1° luglio il P.M., a fronte della circostanza evidenziata dal giudice relatore che il convenuto non si era costituito e non vi era in atti prova dell'avvenuta notificazione della citazione e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato di non avere notificato alla controparte l'atto introduttivo del giudizio e di rinunciare agli atti del processo.

1.1. Secondo l'interpretazione prevalente la rinuncia agli atti costituisce un atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito al termine del processo, che ha come conseguenza inevitabile quella di privare il giudice del potere di decidere la causa.

La rinuncia alla domanda introduttiva e agli atti processuali successivi per il giudizio contabile trova la sua specifica disciplina nell'art. 110 c.g.c. rubricato "Rinuncia agli atti del processo" mentre la disciplina di riferimento previgente all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile era quella dell'art. 12 R.D. 1038/1933. Secondo tale richiamata disciplina la rinuncia agli atti del processo:

- può essere "fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa" (comma 1), specificando che anche il pubblico ministero può esercitare "motivatamente" tale facoltà "mediante dichiarazione in udienza" (comma 2);

- produce i suoi effetti solo dopo essere stata accettata “dalla controparte nelle debite forme” (comma 3) ossia senza riserve o condizioni (comma 4) e con dichiarazioni di accettazione “fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali”, “verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti” (comma 5);

- a seguito di verifica della regolarità formale da parte del giudice determina l'estinzione del processo pronunciata con sentenza di rito (comma 6) che non dà luogo a pronuncia sulle spese (comma 7);

- non determina l'estinzione dell'azione (art. 111, co. 5, c.g.c.) in quanto investe solo gli atti processuali e non implica la definitiva abdicazione al diritto all'azione.

1.2. Nel caso di specie il Collegio ritiene che, a fronte della dichiarazione di rinuncia formulata dal P.M. in udienza, la mancanza di accettazione di tale rinuncia da parte del convenuto, come previsto dal comma 3 dell'art. 110 c.g.c., non costituisca ostacolo all'estinzione del giudizio in considerazione della mancata instaurazione del rapporto processuale con lo stesso per omessa notifica dell'atto di citazione da parte della Procura regionale (cfr. C. conti, *ex multis*: SS.RR., sent. 8/2017 e la giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che il giudizio, vista la dichiarazione resa dal P.M. in udienza, va dichiarato estinto.

2. La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 110, co. 7 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del giudizio;

- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Gaspare Rappa

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 03 agosto 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente